

I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI NELLA RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE AGIBILITÀ. IL CASO DI REGIONE LOMBARDIA

di

* Matteo Borghi

Introduzione

A febbraio Regione Lombardia ha aggiornato e in parte modificato la propria “modulistica edilizia unificata e standardizzata”. (D.d.s. 19-02-2020 – n° 2018). I cambiamenti riguardano anche le dichiarazioni a fine lavori relative al rispetto dei requisiti acustici passivi per l’immobile oggetto di intervento. In questo breve articolo proponiamo alcune considerazioni in merito, concentrando l’attenzione sul modulo per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità”

La relazione di agibilità

Il modulo per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità” da compilare a fine lavori contiene, al punto 4, il riquadro dal titolo “Requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997, legge regionale 13/01)” (Fig. 1)

Come è noto il DPCM 5-12-1997 è il decreto di riferimento per l’acustica edilizia. Individua le prestazioni che devono essere rispettate in opera, al termine dei lavori, relativamente all’isolamento ai rumori aerei tra unità immobiliari, all’isolamento acustico di facciata e all’isolamento ai rumori da calpestio e da impianti.

La Legge 13/2001 invece può essere considerata una specie di “legge quadro” regionale sui temi dell’acustica. All’art. 7 analizza i requisiti acustici passivi richiamando tra le altre cose i limiti del DPCM del 1997.

I punti 4.1 e 4.2

Nel riquadro il “compilatore” deve obbligatoriamente selezionare il punto 4.1 o 4.2, per dichiarare se l’intervento è soggetto o meno all’osservanza dei requisiti acustici passivi indicati nel DPCM,

Regione Lombardia

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE AGIBILITÀ

4) Requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5 dicembre 1997, legge regionale 13/01)

l'Intervento:

4.1 non è soggetto all'osservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM del 5 dicembre 1997

4.2 è soggetto all'osservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici ed è conforme a quanto stabilito dal DPCM del 5 dicembre 1997

4.3 si attesta la conformità delle opere al progetto, secondo le modalità previste dal Regolamento locale di Igiene, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge regionale 13/2001

Figura 1 – Modulo asseverazione agibilità – riquadro requisiti acustici passivi

Per effettuare questa scelta è opportuno tenere presente che per le nuove costruzioni è di fatto sempre necessario rispettare i limiti del decreto. Per gli interventi su edifici esistenti ci si può riferire a quanto riportato in circolari ministeriali di chiarimento, leggi regionali e regolamenti edilizi dei comuni. In particolare in Lombardia l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 13/2001, recita: *“I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.”*

La discriminante quindi è l'eventuale variazione delle “caratteristiche acustiche” dell'immobile esistente. Questo aspetto deve essere analizzato dal professionista che segue i lavori ma, in generale, possono essere presi in considerazione interventi che: cambiano l'isolamento acustico di facciata (ad es. sostituzione dei serramenti), introducono o modificano impianti rumorosi (ad es. installazione di nuovi impianti sul tetto o riqualificazione dell'ascensore), prevedono la realizzazione di nuove partizioni tra unità immobiliari, o che modificano la stratigrafia del solaio e variano il livello di rumore da calpestio. In aggiunta è opportuno ricordare che i regolamenti edilizi di vari comuni, (ad es. Milano) forniscono specifiche indicazioni sull'obbligo di rispettare i requisiti acustici negli interventi in edifici esistenti, anche per mutamenti di destinazione d'uso.

Infine, a prescindere dalle prescrizioni legislative, è comunque sempre utile tenere presente che un intervento di ristrutturazione è un'occasione da non perdere per migliorare le prestazioni acustiche di un immobile, e consentire ai futuri utenti di non essere disturbati, di non disturbare i vicini, e di non essere ascoltati da orecchie indiscrete.

L'attestazione di conformità

Se viene selezionata la scelta affermativa (4.2) una informativa nel titolo del riquadro, per la verità non proprio agevole da individuare, specifica che “Qualora l'intervento sia soggetto all'osservanza del rispetto dei requisiti [...] occorre allegare al modulo l'attestazione di conformità a quanto stabilito dal DPCM [...] a firma del Progettista o del Direttore dei Lavori o del Tecnico Competente in acustica [...]” (Fig. 2)

Appare pertanto evidente che qualcuno deve prendersi la responsabilità di dichiarare il rispetto a fine lavori delle prestazioni acustiche dell'edificio.

Può essere il progettista, il direttore lavori, o un tecnico competente in acustica coinvolto nelle attività. Chiunque si prenda questa responsabilità deve tenere bene a mente che i requisiti acustici passivi di un immobile possono essere agevolmente individuati mediante misure fonometriche.

Pertanto una attestazione inesatta, o redatta con superficialità, potrà essere facilmente contestata in una causa in Tribunale.




Figura 2 – Modulo asseverazione agibilità – Nota informativa

Il punto 4.3

Nel riquadro è presente un ulteriore punto (4.3) che non è obbligatorio selezionare. Deve essere spuntato nel caso si debba attestare “la conformità delle opere al progetto, secondo le modalità previste dal regolamento locale di Igiene, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge Regionale 13/2001.

Cosa significa questa richiesta? L’articolo citato della legge regionale recita: “Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.” Pertanto è lecito ipotizzare che il punto 4.3 debba essere spuntato qualora vi sia una esplicita indicazione in merito nel Regolamento di Igiene del Comune in cui viene realizzato l’intervento edilizio.

Conclusioni

Questo articolo, prendendo spunto dal modulo per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità” di Regione Lombardia, ha voluto evidenziare l’importanza di verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi al termine di un intervento edilizio.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella stesura dell’attestazione di conformità citata in precedenza. È sempre più che opportuno coinvolgere un tecnico competente in acustica per effettuare misure a fine lavori, verificare l’effettivo raggiungimento dei limiti imposti per legge, ed evitare di realizzare una attestazione sbagliata.

Ovviamente la procedura corretta da seguire, per ottenere il risultato sperato al termine dell’opera, dovrebbe prevedere: la redazione di calcoli previsionali di acustica edilizia prima dell’inizio dei lavori, la verifica in cantiere della corretta posa in opera di materiali e sistemi, la realizzazione delle misure finali. In molti casi può risultare opportuno effettuare anche misure qualitative in corso d’opera, per controllare se si sta andando nella direzione corretta o se è il caso di apportare qualche modifica.

Nel caso invece si decida di contattare un consulente acustico solo per le misure a fine lavori, questa scelta comporterà due criticità.

La prima è che il tecnico, per esaminare un cantiere che non conosce, dovrà effettuare un gran numero di rilevazioni con conseguente dispen-

dio di tempo e denaro.

La seconda, più importante, è che vi è la concreta possibilità che le misure non daranno i risultati sperati. In questi casi occorrerà realizzare interventi di correzione acustica che comporteranno spese significative e ritardi inaspettati.

Al contrario, se si riescono a seguire al meglio i tre passaggi indicati in precedenza, si potranno ottenere risultati anche molto migliori rispetto ai limiti del DPCM 5-12-1997, e si riuscirà a redigere consapevolmente l’attestazione di conformità con un numero ridotto di rilevazioni.

Chi volesse esaminare nel dettaglio i contenuti del DPCM 5-12-1997, delle circolari ministeriali di chiarimento, o della Legge Regionale 13/2001, può farlo consultando la sezione “Leggi e norme/Acustica edilizia” o la sezione “ANIT Risponde” sul sito www.anit.it. I Soci ANIT possono approfondire i temi dell’articolo con le GUIDE “Requisiti acustici passivi” e “Acustica e ristrutturazioni”. 

** Matteo Borghi,
Esperto ANIT.*

